



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 26/2010/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella Camera di consiglio del 14 aprile 2010, composta dai Magistrati:

Dott.	Gianfranco Battelli	Presidente f.f.
Dott.	Salvatore CORRADO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo Referendario
Dott.	Walter BERRUTI	Referendario
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Referendario relatore

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la nota n. 702 del 9 marzo 2010, con la quale il Sindaco del Comune di Viola (CN) ha chiesto un parere in materia di aumento dei tributi;

Vista l'Ordinanza n. 14/PAR/2010, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott.ssa Alessandra Olessina;

Udito il relatore

PREMESSO

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Viola (CN) ha chiesto alla Sezione un parere in merito all'applicabilità delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 27 maggio 2008, n. 93, convertito nella Legge n. 24 luglio 2008, n. 126, alle tariffe relative all'acquedotto comunale.

IN VIA PRELIMINARE

La richiesta di parere in esame è fondata sull'art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta, come elaborati dalla giurisprudenza contabile e sostanzialmente riconducibili a tre profili: la legittimazione del soggetto che effettua la richiesta; l'ambito oggettivo delle materie entro le quali può espletarsi la funzione consultiva di questa Corte; i rapporti tra tale funzione consultiva e, da un lato, l'attività amministrativa, dall'altro le funzioni giurisdizionali civile, penale, amministrativa e contabile.

Nel caso in esame, la Sezione ritiene sussistano tutti i requisiti di ammissibilità, sia dal punto di vista soggettivo - essendo la richiesta proveniente dall'organo rappresentativo del Comune (il Sindaco), come tale "capace" di manifestarne la volontà -, che dal punto di vista oggettivo - ponendo il quesito questioni di carattere generale, in ordine all'interpretazione ed applicazione di disposizioni in materia di aumento dei tributi locali, come tali rientranti pienamente nella materia della contabilità pubblica.

Inoltre, non si ravvisano pericoli di commistione con l'attività gestionale amministrativa nè d'interferenza con altre funzioni giurisdizionali.

La richiesta di parere è, pertanto, *in toto* ammissibile e può essere esaminata nel merito.

NEL MERITO

L'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 (recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito nella Legge 24 luglio 2008, n. 126, ha previsto che *"dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato"*.

Il successivo art. 77bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto che *"resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti"*

con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)".

In sostanza, entrambe le disposizioni citate, dettate al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese a fronte della generale congiuntura economica, sospendono il potere dell'Ente locale di disporre aumenti tributari a carico della propria collettività.

A tale *ratio* "anticrisi" si ricollega, peraltro, anche l'art. 3 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa), convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale ha, in generale, sospeso l'efficacia delle norme statali che obbligano od autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o giuridiche in relazione al tasso d'inflazione o ad altri meccanismi automatici, mentre, per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli Enti territoriali, ha previsto che l'applicazione della disposizione suindicata sia rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo.

Dal quadro normativo suindicato emerge, pertanto, che è attualmente fatto divieto agli Enti locali di operare aumenti di tributi, restando ferma, invece, la facoltà degli Enti stessi di deliberare in ordine ad eventuali aumenti di tariffe e proventi di natura extratributaria.

A parere di questa Sezione le tariffe relative all'acquedotto sono qualificabili come entrate extratributarie.

Esse, infatti, sono direttamente collegate all'erogazione/fruizione di un servizio pubblico, quello idrico, c.d. "divisibile" e a domanda individuale.

Più precisamente, esse sono dirette a coprire parzialmente il costo del servizio fornito dal Comune ai cittadini, attraverso il principio della

copertura minima dei costi di gestione del servizio stesso e secondo un rapporto di corrispettività della contribuzione dovuta dagli utenti rispetto al quantitativo di acqua consumato in un determinato periodo (in tal senso anche Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Liguria, 10 maggio 2000, n. 190).

Pertanto, le tariffe relative all'acquedotto, stante la loro natura extratributaria, devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 93/2008, convertito nella Legge n. 126/2008 (disposizione confermata dall'art. 77bis del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008).

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella Camera di consiglio del 14 aprile 2010.

Il Referendario Relatore
F.to Dott.ssa Alessandra OLESSINA

Il Presidente f.f.
F.to Dott. Gianfranco BATTELLI

Depositato in Segreteria il 14 aprile 2010
Per il Dirigente
(Dott. Gregorio VALENTINI)
F.to Dott. Federico SOLA